



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA NEI LABORATORI DELL'ATENEO

SENATO ACCADEMICO	
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	26.11.2021
DECRETO RETTORALE	1187/2021 dd. 7.12.2021
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Mappatura e Sicurezza

Data ultimo aggiornamento: 22 dicembre 2021 *a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza Amministrativa*

Sommario

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Normativa di riferimento
- Art. 5 – Campo di applicazione
- Art. 6 – Classificazione e tipologia dei dispositivi di protezione collettiva
- Art. 7 – Ruoli, funzioni e organizzazione
- Art. 8 - Compiti, attribuzioni e responsabilità nel processo di gestione dei DPC
- Art. 9 - Divieti e sanzioni
- Art. 10 - Divulgazione e linee guida
- Art. 11 - Entrata in vigore e limiti di applicazione

Art. 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo e la gestione delle cappe chimiche, biologiche, degli armadi di sicurezza e degli aspiratori fumi (Dispositivi di Protezione Collettiva - d'ora in poi DPC) in uso nei laboratori dell'Università degli Studi di Trieste, definendo le attribuzioni delle competenze, in applicazione di quanto disposto dal D. Lgs.81/08 e s.m.i.

2. Il regolamento definisce le procedure e le responsabilità riguardo il corretto funzionamento ed efficienza dei DPC presenti in Ateneo, consentendo in particolare di:

- a) rispettare la normativa vigente e le linee guida in materia;
- b) assicurare la migliore sicurezza possibile agli utenti utilizzatori dei DPC;
- c) garantire un trattamento di responsabilità omogeneo per tutti i soggetti coinvolti;
- d) ottimizzare la gestione attraverso un controllo univoco e centralizzato.

Art. 2 – Principi generali

1. L'utilizzo e la gestione dei DPC deve essere effettuata senza rischi per la salute dell'operatore e senza utilizzare procedimenti che potrebbero recare pregiudizio agli ambienti coinvolti, facendo sempre riferimento alle "Linee guida per la gestione dei DPC nei laboratori dell'Ateneo".

2. L'utilizzo e la gestione dei DPC sono in conformità ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti. A tal fine la gestione è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

3. La gestione dei DPC avviene nel rispetto dell'interazione tra gli uffici dell'amministrazione centrale preposti alla manutenzione, al controllo e verifica delle condizioni di sicurezza e le Strutture che fruiscono dei DPC e che ne assicurano il corretto uso da parte degli utilizzatori finali.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si riportano le seguenti definizioni:

a) **dispositivi di protezione collettiva (DPC)**: si intendono tutti i dispositivi che hanno il compito di limitare un rischio o contenere un danno per la salute di tutti i lavoratori presenti. Si distinguono dai dispositivi di protezione individuale (DPI) in quanto a differenza di questi ultimi ciascun dispositivo protegge un insieme di persone esposte ad un certo rischio anziché solamente una singola persona;

b) **utilizzo**: uso abituale del DPC da parte dell'utilizzatore nella sua normale attività lavorativa e per le attività istituzionali, in quelle situazioni che comportano o possono comportare rischio per la collettività;

c) **gestione**: insieme dei controlli e verifiche dei processi che interessano i DPC nonché l'attuazione dei relativi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) **preposto**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte degli utenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

e) **prevenzione**: l'insieme di azioni finalizzate ad impedire o ridurre il rischio, ossia la probabilità che si verifichino eventi non desiderati sul luogo di impiego;

f) **protezione**: attuazione di azioni o di funzioni di difesa contro eventuali danni.

Art. 4 – Normativa di riferimento

1. I DPC di cui al presente regolamento fanno riferimento, dal punto di vista normativo, a quanto disposto dall'art. 2 delle Linee Guida dedicate a cui si rimanda.

Art. 5 – Campo di applicazione

1. Tutte le Strutture dell'Università devono attenersi a quanto previsto nel presente regolamento ed in particolare quelle che utilizzano e gestiscono dei DPC per le attività di ricerca e didattica. La gestione dei DPC rimane in capo all'amministrazione centrale.

2. Il regolamento deve essere applicato e rispettato dal personale dipendente o che, a qualunque titolo svolga la propria prestazione presso l'Università, dagli studenti nonché soggetti terzi, pubblici o privati, che gestiscono attività insediate negli spazi universitari.

Art. 6 – Classificazione e tipologia dei dispositivi di protezione collettiva

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento vengono identificati i seguenti DPC presenti nei laboratori dell'Università di Trieste:

a) **cappa chimica**: apparecchiatura di laboratorio che delimita un piano di lavoro all'interno del quale è possibile eseguire manipolazioni e trattamenti che generano una diffusione di vapori tossici, infiammabili o esplosivi con la sicurezza di esser protetti grazie al principio del contenimento, ovvero grazie all'aspirazione che preleva i vapori e li convoglia in ambiente esterno con la sicurezza che le sostanze presenti non escano frontalmente dalla cabina riducendo al minimo o annullandone la fuoriuscita;

b) **cappa biologica (biohazard)**: apparecchiatura da laboratorio che delimita un'area di lavoro sicura per trattare ed analizzare i campioni biologici in totale sicurezza evitando la contaminazione dell'ambiente, dell'operatore e del campione da parte di agenti biologici;

c) **armadio di sicurezza (con e senza ventilazione)**: dispositivo concepito per contenere, in totale sicurezza, tutte le sostanze nocive quali:

- prodotti infiammabili;
- prodotti cito tossici;
- prodotti radioattivi;
- prodotti corrosivi (acidi e basi);

d) **aspiratori di fumi**: sistemi di aspirazione, fissi o carrellati, che permettono di eliminare sostanze come fumi, gas, polveri e vapori tossici o nocivi dalle postazioni di lavoro, proteggendo gli operatori dall'esalazione di vapori tossici o nocivi;

2. Ogni singolo DPC è individuato e classificato, mediante un codice alfanumerico, che ne identifica, attraverso una mappatura dedicata, tutte le caratteristiche e la verifica degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dalla regolamentazione di settore.

Art. 7 – Ruoli, funzioni e organizzazione

1. Le Strutture che svolgono attività di laboratorio per attività di ricerca che richiedono l'utilizzo dei DPC individuati all'art.6 del presente regolamento provvedono autonomamente all'acquisizione e installazione degli stessi, previa verifica di compatibilità tecnica con le strutture e gli impianti esistenti per il tramite dei competenti uffici tecnici dell'Amministrazione centrale e previa comunicazione al Servizio di Prevenzione e Protezione. I DPC che costituiscono l'infrastruttura dei laboratori didattici saranno acquistati dall'amministrazione centrale, sulla base delle esigenze delle strutture interessate, che ne curerà la manutenzione e la gestione, mentre il corretto utilizzo deve essere assicurato dai preposti dei laboratori.

2. L'Ateneo, per il tramite di un'Unità Organizzativa in capo all'Amministrazione centrale e individuata con provvedimento dirigenziale che ne fissa funzioni ed attività, curerà la gestione dei DPC. L'Unità Organizzativa (d'ora in poi UO_DPC) ha il compito di controllare e verificare i processi di utilizzo, nonché di gestire, con un fondo appositamente assegnato dall'Ateneo, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei DPC. All'interno della UO_DPC viene nominato un responsabile quale "*Referente Centrale per la gestione dei DPC*" di cui all'art. 8 comma 7 del presente regolamento.

3. L'UO_DPC provvede a regolamentare la gestione dei DPC, avvalendosi di ditte esterne specializzate nel settore.

4. In particolare, la UO_DPC definisce e monitora, in accordo con il dirigente dell'area competente e di concerto con le Strutture interessate, l'esatta mappatura dei DPC catalogati per numero, tipologia e localizzazione.

Art. 8 - Compiti, attribuzioni e responsabilità nel processo di gestione dei DPC

1. Il Rettore:

- a) in quanto datore di lavoro è il principale responsabile delle attività svolte nei laboratori e della sicurezza degli utenti che vi operano con particolare riferimento ai DPC di cui al presente regolamento;
- b) in qualità di legale rappresentante dell'Ateneo può avvalersi di un delegato per la gestione della sicurezza dei laboratori tra cui rientrano i DPC di cui al presente regolamento;
- c) adempie agli obblighi di legge previsti dalla normativa vigente, come specificato nelle Linee Guida;
- d) emana regolamenti e disposizioni adeguandosi all'evoluzione normativa.

2. Il Direttore Generale:

- a) assicura, tramite l'UO_DPC di cui all'articolo 7, la corretta gestione manutentiva e certificativa dei DPC individuati all'interno dell'Università;
- b) nomina con atto formale il referente per la gestione dei DPC di cui al successivo comma 7, sentito il responsabile dell'UO_DPC;
- c) assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento del personale coinvolto.

3. Il Responsabile di Struttura:

- a) organizza e vigila sul corretto utilizzo dei DPC nell'ambito della propria Struttura;
- b) predispone procedure per il corretto utilizzo dei DPC presso la propria Struttura in conformità a quanto dettato dal presente regolamento e dalle Linee Guida collegate;
- c) nomina, tra i docenti ed il personale tecnico-amministrativo della propria Struttura, i preposti per i laboratori che saranno responsabili del corretto utilizzo dei DPC;
- d) dispone e monitora affinché i preposti dei laboratori nonché tutti gli utenti che utilizzano i DPC, ricevano un'adeguata formazione e relativi aggiornamenti;
- e) nomina un "Referente di Struttura" tra il personale della struttura stessa.

4. Il Referente di Struttura:

- a) svolge funzione di collegamento fra i preposti ed il "Referente Centrale per la gestione dei DPC" della UO_DPC;
- b) redige ed eventualmente aggiorna le schede tecniche dei DPC della Struttura;
- c) propone e dispone eventuali misure cautelative per il corretto utilizzo dei DPC.

5. Il preposto del laboratorio:

- a) è individuato dal Responsabile di Struttura tra il personale afferente alla Struttura stessa sia docente che tecnico-amministrativo;
- b) riceve periodicamente informazione e adeguata formazione;
- c) sovrintende al corretto utilizzo dei DPC individuati all'art. 6 del presente regolamento;
- d) si attiene alle disposizioni impartite dal Referente di Struttura nella gestione dei DPC;
- e) segnala al Referente di Struttura eventuali difformità o inefficienze riscontrate nell'utilizzo dei DPC;
- f) informa i propri collaboratori, compresi gli studenti, sulle procedure a cui attenersi così come specificate nelle Linee Guida allegate al presente regolamento.

6. L'utilizzatore dei DPC:

- a) si attiene alle disposizioni dettate dal presente regolamento e rispetta le regole interne della Struttura;
- b) deve attenersi alle corrette procedure così come specificato nelle Linee guida allegate al presente regolamento;

c) segnala al preposto del laboratorio eventuali difformità o inefficienze riscontrate.

7. L'operatore economico responsabile della manutenzione:

- a) esegue, a seguito di affidamento da parte dell'Ateneo, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i DPC individuati dalla relativa mappatura;
- b) certifica, sulla base delle risultanze della manutenzione, l'idoneità all'utilizzo dei DPC come disposto dalle norme tecniche di settore;
- c) concorda, con il referente della UO_DPC la programmazione degli interventi di manutenzione;
- d) rendiconta all'UO_DPC in merito agli avvenuti interventi sui DPC, con le relative schede di manutenzione periodiche.

8. Il referente per la gestione dei DPC:

Il Direttore generale, ai fini del coordinamento dell'intero processo di gestione dei DPC presenti nell'Ateneo individua, nell'ambito del personale tecnico-amministrativo della UO_DPC, un referente per la gestione dei DPC.

Il referente per la gestione dei DPC:

- a) programma, organizza e coordina la gestione manutentiva e certificativa dei DPC in sinergia con i singoli Referenti di Struttura;
- b) è il tramite tra l'operatore economico responsabile della manutenzione dei DPC e i Referenti di ogni singola Struttura;
- c) provvede all'eventuale aggiornamento delle Linee guida, di concerto con l'UO_DPC, per il corretto utilizzo e la gestione dei DPC;
- d) provvede alla raccolta ed aggiornamento della mappatura dei DPC.

9. Permangono, per quanto non specificato, le responsabilità e competenze previste dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 9 - Divieti e sanzioni

1. I soggetti definiti dal precedente articolo 7, che siano responsabili di violazioni degli obblighi sanciti nel presente regolamento, in caso di accertamento dell'autorità di vigilanza competente, potranno incorrere nelle sanzioni previste in particolare al Capo IV, Titolo 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Art. 10 - Divulgazione e linee guida

1. I responsabili delle strutture che fruiscono dei laboratori in cui sono presenti i DPC dovranno dare adeguata divulgazione del presente regolamento al personale, ivi compresa eventuale utenza esterna che debba interagire con i DPC.

2. Il presente regolamento è integrato da Linee Guida redatte e aggiornate a cura dell'UO_DPC di cui all' art. 7, che illustreranno le modalità pratiche di utilizzo e gestione dei DPC presenti all'interno dell'Ateneo. Esse costituiranno strumento di attuazione del presente regolamento.

Art. 11 - Entrata in vigore e limiti di applicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Università.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le normative vigenti comunitarie, nazionali e regionali disciplinanti le materie oggetto del regolamento.